

Regione Piemonte Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento ⁽¹⁾.

Publicata nel B.U. Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte I

Titolo VI

Vigilanza, autorizzazione ed accreditamento

Art. 27 Autorizzazione.

1. Il diritto all'esercizio dei servizi e delle attività delle strutture di cui all'articolo 26, comma 1, è conferito al soggetto che ne fa richiesta mediante un provvedimento amministrativo di autorizzazione.
2. L'autorizzazione è concessa, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle disposizioni statali e regionali per l'esercizio dei servizi e dell'attività delle strutture, alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività che intende esercitare o al legale rappresentante della persona giuridica o della società.
3. Il titolare o il legale rappresentante sono responsabili, ai fini autorizzativi, del corretto funzionamento dei servizi e delle attività autorizzate.
4. La responsabilità ai fini amministrativi in capo al titolare dell'autorizzazione permane anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, in tutto o in parte, dei servizi erogabili; l'affidatario della gestione dell'attività è comunque soggetto alla verifica del rispetto della normativa vigente sulla regolarità di funzionamento del servizio.
5. L'autorizzazione ha carattere personale e non è, in ogni caso, rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna per un reato che incida sulla loro moralità professionale, salva riabilitazione o che siano stati dichiarati falliti, salva riabilitazione.
6. La cessione, a qualsiasi titolo, dell'attività, la cessione della società, nonché la semplice modifica della rappresentanza legale della stessa determinano la modificazione del titolo autorizzativo.
7. Il soggetto subentrante presenta all'ente competente istanza per l'adeguamento della titolarità dell'autorizzazione, previo accertamento dei previsti requisiti soggettivi.
8. Nel caso in cui s'intendano apportare variazioni gestionali e strutturali di servizi e strutture, il titolare dell'autorizzazione presenta istanza al competente ente della funzione amministrativa per ottenere la modificazione dell'autorizzazione.
9. La cessazione dell'attività svolta è comunicata almeno centoventi giorni prima all'ente titolare della funzione autorizzativa e determina la decadenza dell'autorizzazione.

(1) Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 10 dicembre 2007, n. 23, la Regione promuove e sostiene gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati e gli enti locali ed i consorzi dei servizi sociali li progettano e realizzano mediante l'attivazione di servizi che consistono, fra l'altro, nella tutela delle donne, anche mediante i centri anti violenza inseriti tra gli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla presente legge. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 14 giugno 2004, n. 30-12746*, la *Det. 17 giugno 2004, n. 65*, la *Delib.G.R. 3 agosto 2004, n. 47-3230*, la *Det. 21 settembre 2004, n. 236*, la *Delib.G.R. 21 febbraio 2005, n. 25-14837*, la *Det. 11 aprile 2005, n. 78*, la *Delib.G.R. 1° agosto 2005, n. 33-626*, la *Delib.G.R. 11 settembre 2006, n. 30-3773*, la *Delib.G.R. 18 settembre 2006, n. 69-3862* e la *Det. 28 settembre 2006, n. 302*. Con *Delib.G.R. 17 settembre 2007, n. 57-6921* sono stati approvati i criteri per la concessione dei contributi regionali, ai sensi della presente delibera. Vedi, anche, la *Det. 20 settembre 2007, n. 335*, la *Delib.G.R. 12 novembre 2007, n. 70-7439* e con *Delib.G.R. 4 agosto 2009, n. 101-12022*.